

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1591**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore PETERLINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2007**

---

Riconoscimento della lingua italiana dei segni

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge vuole dare pieno riconoscimento alla lingua dei segni italiana (LIS).

La LIS è la lingua visivo-gestuale adoperata dalle comunità dei sordi in Italia. Essa ha una struttura assai diversa dalla lingua italiana (parlata) dato che, nel corso della storia, sordi ed udenti non sono stati molto in contatto.

La LIS, come le altre lingue segnate, non è dunque una pantomima con segni prodotti a caso come molte persone pensano, bensì è una lingua vera e propria con una sua grammatica. Analogamente a quanto avviene per le lingue vocali, ogni nazione ha una propria lingua dei segni, con ulteriori varietà regionali e addirittura con qualche differenza lessicale nell'ambito della stessa città, dovuta a quanto ancora sopravvive delle diversità linguistiche un tempo esistenti tra i vari istituti per sordi.

I sordi in Italia sono oltre 70.000, includendo in questa cifra sia coloro che sono nati sordi o che sono diventati sordi nei primi anni di vita (e quindi non hanno potuto acquisire il linguaggio parlato come bambini udenti, a causa della sordità), sia le persone che sono diventate sorde dopo aver appreso il linguaggio parlato. Specie per i primi, i cosiddetti «sordomuti», che possono imparare la lingua parlata solo dopo un *iter* di riabilitazione, nasce la necessità di uno strumento quale la LIS, con una propria specificità morfologica, sintattica e lessicale.

In Europa la lingua dei segni ha avuto un riconoscimento al più alto livello con due risoluzioni del Parlamento europeo, del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998, relative appunto alla lingua dei segni dei sordi e con la risoluzione dell'Unesco resa a Sala-

manca nel giugno 1994. I sordi utilizzano figure professionali quali l'interprete LIS e gli operatori (per esempio gli assistenti alla comunicazione) garantendo attraverso l'uso della LIS risultati ottimali per la formazione di soggetti affetti da sordità.

L'Unione europea dei sordi (*European Union of the Deaf*), con sede in Bruxelles, creata nel 1985, e che rappresenta attualmente le associazioni di ventiquattro Stati membri dell'Unione europea (Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno unito, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) ha più volte sollecitato, con atti formali, tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad accettare legalmente la lingua dei segni di ciascun Paese nell'ambito della struttura della Carta europea delle lingue minoritarie.

La lingua dei segni rappresenta una forma di integrazione dei non udenti nella società degli udenti a condizioni per loro eque. Proprio per rafforzare la protezione e promozione dei diritti umani delle persone con disabilità e per abbattere la barriera della comunicazione quale forma di emarginazione, sembra quindi giunto il momento per l'Italia di dare alla LIS pieno riconoscimento, equiparandola ad una qualsiasi lingua di minoranza linguistica. È in questo senso che la LIS deve essere per noi considerata «lingua non territoriale» della comunità dei sordi, equiparando tale definizione a quella della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, articolo 1, lettera c).

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) come lingua non territoriale propria della comunità dei non udenti, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, ed in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998.

2. L'uso della LIS gode di tutte le garanzie e tutele dei provvedimenti conseguenti al riconoscimento di cui al comma 1.

## Art. 2.

*(Regolamento)*

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS), detta le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1. Il regolamento deve in ogni caso:

a) prevedere disposizioni volte a consentire l'uso della LIS nei giudizi civili e penali, stabilendone le modalità tecniche;

b) fissare le modalità atte a consentire l'uso della LIS nei rapporti con le pubbliche

amministrazioni nonché con le amministrazioni regionali e degli enti locali;

c) fissare le modalità dell'insegnamento della LIS nella scuola dell'obbligo al fine di rendere effettivo l'adempimento dell'obbligo scolastico per gli alunni sordomuti, ai sensi dell'articolo 323 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

d) fissare le modalità dell'istruzione all'interno dei corsi di laurea universitari della disciplina facoltativa dell'insegnamento della LIS;

e) dettare ogni altra disposizione atta a consentire, attraverso l'uso della LIS, piena applicazione, relativamente ai non udenti, delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche attraverso il ricorso alle convenzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.